



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. n. 685 del 22/06/2017

Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico degli aceti di cui all'articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTO regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativa alla Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino che ha, tra l'altro, abrogato la legge 20 febbraio 2006, n. 82 e, in particolare, l'articolo 19;

VISTO l'articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 che prevede la tenuta dei registri di carico e scarico negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293 recante le disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

CONSIDERATO che l'articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 prevede la dematerializzazione del registro dell'aceto tenuto nell'ambito del SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

CONSIDERATO che il registro vitivinicolo dematerializzato presente sul SIAN contiene le funzionalità per la registrazione delle operazioni di produzione e imbottigliamento dell'aceto di vino e dell'aceto di vino aromatizzato e che, opportunamente adeguato al fine di renderlo compatibile alle novità introdotte, potrà essere utilizzato anche per la registrazione degli aceti diversi dagli aceti vino;

CONSIDERATO che l'art. 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, prevede, inoltre, che il registro dell'aceto debba essere tenuto su fogli vidimati dall'Ufficio territoriale dell'ICQRF e che, pertanto, fino all'adeguamento del registro vitivinicolo per la tenuta telematica delle registrazioni degli aceti diversi dagli aceti di vino, il registro sarà tenuto in modalità cartacea;

RILEVATA la necessità di assicurare una tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 54 della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

DECRETA

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per
 - a) "SIAN": il Sistema informativo agricolo nazionale;
 - b) "legge": legge 12 dicembre 2016, n. 238.
 - c) "registro vitivinicolo": il registro disponibile in ambito SIAN tenuto in forma dematerializzata, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 - d) "registro telematico": il registro vitivinicolo integrato e modificato al fine di consentire la registrazione degli aceti ai sensi dell'articolo 54 della legge. Il registro integrato si chiamerà "registro telematico vitivinicolo e degli aceti".



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- e) “operatori”: i produttori e i confezionatori di aceto.
- f) “portale mipaaf.sian”: il portale di accesso (<http://mipaaf.sian.it>), alle informazioni ed ai servizi resi disponibili in rete dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di interagire con l'Amministrazione per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.
- g) “ICQRF”: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- h) “distinta”: nota o elenco predisposti in formato cartaceo o elettronico contenenti i dati specifici relativi alle operazioni di carico e scarico effettuate, ma non giustificate da altra documentazione ufficiale fiscale e/o vitivinicola.

Articolo 2

(Adeguamento del registro vitivinicolo)

1. Il registro vitivinicolo è integrato secondo le specifiche tecniche adottate con apposito provvedimento del Capo Dipartimento dell’ICQRF, al fine di adeguarlo alle prescrizioni indicate all’articolo 3.

Articolo 3

(Prescrizioni per la registrazione degli aceti – articolo 54 della legge)

1. Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione. Per lavorazione si intende anche la movimentazione e/o la detenzione degli aceti.
2. Ai fini dell’integrazione delle registrazioni degli aceti, il registro vitivinicolo può prevedere un’apposita sezione.
3. Nel registro telematico sono tenuti conti distinti, per i prodotti sfusi, suddivisi per committente:
 - a) per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto anche aromatizzato;
 - b) per gli aceti di vino contenenti una quantità di alcol etilico superiore a 1,5 per cento in volume ma non superiore a 4, ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno, o in recipiente di materiale diverso per gli aceti di vino bianco, di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non inferiore a



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

sei mesi; la maturazione in legno è dimostrata mediante le annotazioni sul registro telematico;

- c) per ogni aceto di vino per il quale si intende utilizzare il riferimento ad una DOP o IGP ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge e per le materie prime destinate ad essere trasformati in tale aceto di vino;
- d) per ogni aceto per il quale si intende utilizzare il riferimento ad una DOP o IGP ai sensi dell'articolo 56 comma 2, della legge e per le materie prime destinate ad essere trasformati in tale aceto.

I liquidi zuccherini, alcolici e gli aceti sono distinti, a seconda del caso, anche in base al grado zuccherino, al titolo alcolometrico volumico totale e al grado dell'acidità espressa in acido acetico.

4. Nel registro telematico per ogni operazione o movimentazione sono annotati:
 - a) la data dell'operazione;
 - b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime e degli aceti e la relativa lavorazione,
 - c) il prodotto ottenuto;
 - d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata e/o l'uscita dei prodotti sfusi.
5. Nell'operazione d'imbottigliamento è riportato il numero di lotto che figura in etichetta ai fini della tracciabilità prevista dall'articolo 54, comma 3, della legge.
6. La registrazione degli aceti confezionati è riepilogativa mensile per tipologia di prodotto.
7. Le iscrizioni delle operazioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. I soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata possono iscrivere i dati sul registro telematico entro trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell'operazione, a condizione che:
 - la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a prima richiesta degli organi di controllo competenti, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico, e
 - le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 4

(Prescrizioni per la tenuta in forma semplificata del registro telematico di cui all'articolo articolo 54 comma 2 della legge)

1. In deroga all'articolo 3, presso gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione è prevista con le seguenti scadenze temporali e modalità semplificate:
 - a. le operazioni di carico e scarico e trasformazione di cui all'articolo 3 sono registrate in modo riepilogativo settimanale.
 - b. il riepilogo settimanale delle operazioni è annotato sul registro telematico entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della settimana relativa al riepilogo. L'operatore, all'atto del controllo, presenta la documentazione giustificativa delle operazioni oggetto di riepilogo nonché di quelle non ancora registrate, anche mediante un'apposita distinta.

Articolo 5

(Identificazione dei recipienti)

1. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacità totale ed è munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'aceto contenuto. In alternativa al dispositivo per la rilevazione del contenuto può essere resa disponibile, al momento del controllo, la tabella di taratura del recipiente.
2. I recipienti di capacità superiore ai 600 litri riportano, inoltre, il codice identificativo che deve essere annotato nell'anagrafica dei recipienti del registro telematico.
3. I recipienti di volume fino a 600 litri riempiti dello stesso prodotto possono essere contrassegnati da un unico codice identificativo che individua in modo univoco il gruppo di recipienti a cui le indicazioni si riferiscono.
4. Le partite di aceto confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, sono contrassegnate dal lotto che successivamente viene apposto sull'etichettatura.
5. Per ogni recipiente di stoccaggio o per gruppo di recipienti di cui ai commi 2, 3 e 4 è indicata la designazione del contenuto in un cartello apposto sul recipiente o sul gruppo di recipienti oppure in un sistema elettronico aziendale i cui dati sono messi immediatamente a disposizione su richiesta degli Organi di controllo. La designazione è quella riportata nel registro telematico.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

(Indicazione atta a individuare l'impresa che ha operato il confezionamento)

1. L'indicazione atta ad individuare l'impresa che ha operato il riempimento del recipiente, ai fini dell'articolo 55, comma 3, lett. a), della legge, può essere assolta mediante l'indicazione sull'etichettatura:
 - del codice ICQRF collegato al registro. Il codice ICQRF può essere riportato alla fine del lotto, preceduto dalla dicitura “ICQRF” seguita dalla sigla della Provincia e dal numero identificativo dello stabilimento. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011, in etichetta deve essere sempre indicato per esteso il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del responsabile delle informazioni;

oppure

- del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo dello stabilimento. Se l'impresa che ha operato il riempimento è diversa dal responsabile delle informazioni indicato in etichetta ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, il nome dell'impresa è preceduta dall'indicazione “*imbottigliato da ...*” o da altra dicitura che chiarisca i ruoli dei soggetti indicati in etichetta.

Articolo 7

(Aceti balsamici ad IGP e DOP e condimenti a base di mosto cotto)

1. Per gli aceti balsamici a indicazione geografica protetta e a denominazione d'origine protetta e per i condimenti a base di mosto cotto è tenuto il registro vitivinicolo per il carico e lo scarico delle materie prime vitivinicole e dell'aceto di vino utilizzati nella produzione degli aceti balsamici e dei condimenti. La registrazione del carico della produzione degli aceti balsamici e dei condimenti e della successiva movimentazione non è obbligatoria.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato:
 - a) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 78, comma 4, della legge.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- b) ove ne ricorrano le condizioni, si applicano il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 85 della legge e la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell'operatore in quanto l'errore non è determinato da sua colpa.
 3. Tenuto conto che all'entrata in vigore del presente decreto, il registro vitivinicolo consente la registrazione dei soli aceti di vino e degli aceti di vino aromatizzati, fino alla completa integrazione del precitato registro, per gli aceti diversi dagli aceti di vino, i registri sono tenuti in modalità cartacea preventivamente vidimati dall'Ufficio dell'ICQRF competente per territorio per ubicazione dello stabilimento.
 4. Con il decreto del Capo Dipartimento dell'ICQRF di cui all'articolo 2 è stabilita, inoltre, la data dell'entrata in applicazione del "registro telematico vitivinicolo e degli aceti", prevedendo anche una fase transitoria nel corso della quale il registro telematico è reso disponibile nel SIAN e può essere utilizzato dagli operatori in via sperimentale.
 5. A decorrere dalla data di entrata in applicazione del "registro telematico vitivinicolo e degli aceti" di cui al comma 4, è abrogato il comma 2, dell'art. 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015, n. 293.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma, 22/06/2017

IL MINISTRO
Maurizio Martina